SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A3860

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Monastir.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monastir (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri, su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1

Il consiglio comunale di Monastir (Cagliari) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Nicolò Marchetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monastir (Cagliari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, da quattordici consiglieri, in data 20 e 21 luglio 1993.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 2713/1° Sett del 23 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monastir (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicolò Marchetti.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Trevignano (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trevignano (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Capocelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trevignano (Treviso), al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, da dieci consiglieri, in data 2 agosto 1993.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3426/13.12/Gab del 3 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevignano (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Capocelli.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Chianche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Chianche (Avellino), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chianche (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Colucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chianche (Avellino) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, dal sindaco, in data 11 maggio 1993 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 29 maggio, 19 giugno e 10 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2010/13-4/Gab del 14 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chianche (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Colucci.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Lanciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lanciano (Chieti), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Lanciano (Chieti) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Alfredo Sabella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lanciano (Chieti) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 15 maggio 1993 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 15 giugno, 5 e 12 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3195/13.Gab del 31 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lanciano (Chieti) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Sabella.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Feltre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Feltre (Belluno), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Feltre (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sacchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Feltre (Belluno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 17 maggio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 24 maggio, 9 e 13 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1176/13-1/22 Div. Gab. del 19 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Feltre (Belluno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Sacchi.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Martinsicuro (Teramo), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enio Alberelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 2 luglio 1993.

Il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2189 Div. Gab. del 6 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enio Alberelli.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romeo Miraglia Del Giudice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 maggio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 24 maggio, 1, 6 e 13 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 011734 Gab. del 14 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romeo Miraglia Del Giudice.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Garbagnate Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Garbagnate Milanese (Milano), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Garbagnate Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Tortora è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Garbagnate Milanese (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa, dapprima delle dimissioni del sindaco, in data 18 maggio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e successivamente, delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 10 luglio 1993.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09322676-Gab. del 13 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Garbagnate Milanese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Tortora.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Martirano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Martirano (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martirano (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Belpanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martirano (Catanzaro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in tempi diversi.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 1811-Gab. del 2 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martirano (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Giuseppe Belpanno

Roma 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Serre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Serre (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serre (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serre (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, in data 7 luglio 1993, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di altri due membri del civico consesso

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990 n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4 4511/Gab del 9 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serre (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Marisa Di Vito

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montebelluna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montebelluna (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montebelluna (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Labrocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montebelluna (Treviso) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri, in data 14 luglio 1993.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3236/13/12/Gab. del 14 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montebelluna (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Vittorio Labrocca

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Vernate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vernate (Milano), al quale la legge assegna quindici membri, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri che si aggiungono al decesso di un altro consigliere, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vernate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vernate (Milano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri, tra i quali il sindaco, e del precedente decesso di un altro membro del civico consesso avvenuto il 27 luglio 1991

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09322470 - Gab del 9 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vernate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Vittorio Giordano

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Muggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Muggia (Trieste), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Muggia (Trieste) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Camerlengo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Muggia (Trieste) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 31 maggio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 12, 26 e 30 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Trieste ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.5-15723/93 Gab. del 31 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Muggia (Trieste) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Camerlengo.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 settembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Capua.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Paolo Affinito è stato eletto consigliere del comune di Capua (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione aggravata;

Rilevato che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, avendo acquisito le prove documentali necessarie alla prosecuzione delle indagini, ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle stesse;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Paolo Affinito è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Capua, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Paolo Affinito dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Paolo Affinito è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Capua (Caserta).

Roma, 4 settembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Il Ministro dell'interno

Il sig. Paolo Affinito è stato eletto consigliere del comune di Capua (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Il predetto amministratore, in data 23 luglio 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di concussione aggravata.

In particolare, il sig. Paolo Affinito, abusando della qualità e dei poteri connessi alla carica rivestita, pretendeva una tangente dalla ditta Corias, risultata aggiudicataria dell'appalto, presso il comune di Capua, per la fornitura delle mense scolastiche.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato, in data 24 luglio 1993, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio e sufficienti le prove documentali acquisite e gli elementi necessari per la prosecuzione delle indagini.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono comunque in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Paolo Affinito all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Capua, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Capua e, nelle more, con provvedimento n. 4303 13.1 Gab. del 23 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Paolo Affinito dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Capua (Caserta).

Roma, 30 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* ROMAGNOLI

93A5132

DECRETO 4 settembre 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Candido Giangrande è stato eletto consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 416-*bis*, primo e quarto comma, 640-*bis* e 61, n. 7, 81 e 61, n. 2, del codice penale e all'art. 4, n. 5, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429;

Visto che il medesimo ha, altresì, riportato altre condanne per l'emissione di assegni a vuoto e per violazione dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 516;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Candido Giangrande è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Squinzano, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Visto che il suddetto nella precedente amministrazione era stato rimosso dalla carica di consigliere con decreto ministeriale, in data 21 novembre 1991, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Ritenuto, pertano, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Candido Giangrande è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce).

Roma, 4 settembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Candido Giangrande è stato eletto consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993.

Il predetto amministratore, in data 27 luglio 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di cui agli articoli 416-*bis*, primo e quarto comma, 640-*bis* e 61, n. 7, 81 e 61, n. 2, del codice penale, e all'art. 4, n. 5, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Inoltre, il medesimo risulta aver riportato due condanne per emissione di assegni a vuoto ed una condanna, a mesi uno di reclusione e L. 1.000.000 di multa per la violazione dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 516.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale, nonché la gravità dei reati ascritti, appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Candido Giangrande all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Squinzano, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano e, nelle more, con provvedimento n. 387/R Gab. del 10 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Nella precedente amministrazione, peraltro, il sig. Candido Giangrande era stato rimosso dalla carica di consigliere, con decreto del Ministro dell'interno, datato 21 novembre 1991, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce).

Roma, 26 agosto 1993

p. *Il direttore generale*: ROMAGNOLI

93A5133

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 1993.

Ordinamento interno della Scuola centrale tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, che ha approvato il regolamento della Scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 6 del citato regolamento;

Ravvisata la necessità di definire le attribuzioni delle divisioni e dei servizi della Scuola centrale tributaria;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 25 novembre 1992;

Decreta:

Le attribuzioni delle divisioni e dei servizi della Scuola centrale tributaria sono stabilite in conformità all'allegato al presente decreto.

Roma, 16 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO

SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA «EZIO VANONI»

DIVISIONE I

Programmazione didattica
gestione dei corsi, valutazione dei risultati

Elaborazione, d'intesa con i coordinatori dei dipartimenti della Scuola, dei programmi didattici e, in genere, delle proposte di interventi didattici previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola, commi 1, 2 lettere *a*), *b*) e *c*), e 3, fatta eccezione per i corsi attribuiti alla competenza di altre divisioni.

Relazioni al rettore sulle diverse problematiche didattiche.

Programmazione e gestione dei corsi attribuiti alla competenza della divisione.

Rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Predisposizione degli atti per il comitato consultivo.

Coordinamento delle attività dei dipartimenti della Scuola.

Rapporti con la SOGEI per richiesta di assistenza all'impiego di nuove tecnologie formative per la realizzazione dei corsi.

Relazione al rettore sull'attività didattica curata dalla divisione.

Valutazione dei risultati dei corsi.

DIVISIONE II

Biblioteca, documentazione, centro fotoriproduzione e stampa

Servizio di biblioteca: acquisizione libraria, assistenza e ricerca scientifico-bibliografica.

Collegamento con il Centro elaborazione dati della Cassazione e con le banche dati.

Redazione di un bollettino per la divulgazione delle attività della Scuola.

Assistenza nell'elaborazione della documentazione, delle dispense e di ogni altro materiale didattico occorrente ai dipartimenti della Scuola.

Attività di studio e documentazione in materia di automazione e ammodernamento del servizio di bilioteca.

Rapporti con la SOGEI per assistenza alla biblioteca.

Rapporti con l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale alle dipendenze del segretario generale del Ministero delle finanze.

DIVISIONE III

Affari generali, personale e procedure selettive

Amministrazione del personale assegnato alla Scuola.

Adempimenti conseguenti agli accordi su materie soggette a trattative tra delegazioni di parte pubblica e sindacale.

Attuazione delle direttive in materia di politica del personale.

Rilascio certificazioni docenze e frequenza corsi.

Relazioni sui servizi amministrativi della scuola.

Elaborazione, d'intesa con i coordinatori dei dipartimenti della Scuola, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con la Direzione generale degli affari generali e del personale, delle procedure selettive di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 2 del regolamento della Scuola.

Cura degli affari giuridico-amministrativi relativi alle sopraindicate procedure selettive.

Gestione dei corsi di reclutamento di cui all'art. 10 del regolamento della Scuola.

Responsabilità dell'ufficio statistica previsto dal decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322.

DIVISIONE IV

Sedi decentrate

Elaborazione, nell'ambito della programmazione didattica generale, delle proposte di interventi didattici da effettuarsi presso le sedi decentrate della Scuola previste dall'art 6 comma 2 del regolamento della Scuola stessa

Elaborazione, dei programmi didattici dei corsi Istituiti esclusivamente nelle sedi decentrate

Gestione dei corsi presso le sedi decentrate

Assistenza tecnico-giuridica al rettore e al direttore amministrativo per l'istituzione di sedi decentrate

Coordinamento amministrativo e tecnico-giuridico del personale assegnato alle sedi decentrate

Predisposizione degli atti per i comitati consultivi delle sedi decentrate.

Relazione al rettore sull'attività didattica svolta nelle sedi decentrate.

Valutazione dei corsi effettuati nelle sedi decentrate

Responsabilità del servizio concernente il sistema di automazione della Scuola.

Rapporti con l'ufficio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica alle dipendenze del segretario generale del Ministero delle finanze

Servizio affari amministrativi e di supporto ai dipartimenti ai gruppi di lavoro e alle commissioni

Segreteria dei dipartimenti della Scuola Disbrigo corrispondenza Adempimenti di natura amministrativa preliminari e conseguenti alle attività dei dipartimenti nonché quelli occorrenti ad assicurare il buon funzionamento dei gruppi di lavoro e delle commissioni istituite dal rettore ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 3, del regolamento della Scuola

Servizio percorsi formativi e periodi di applicazione della dirigenza

Assistenza ai docenti, ai «tutors» e ai partecipanti ai corsi di formazione dirigenziale con particolare riguardo all'applicazione presso imprese pubbliche e private

Servizio amministrativo contabile

Previsioni di bilancio della spesa Spese d'ufficio e relativi rendiconti. Liquidazione indennità di missione. Ordini di accreditamento e mandati di pagamento Economato ufficio consegnatario

93A5073

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 11 settembre 1993.

Divieto di attività venatoria nella zona contigua alla riserva naturale denominata lago di Burano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Visto l'art 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59,

Visto il calendario venatorio adottato dalla regione Toscana con legge regionale dell'11 agosto 1993, n. 52;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 agosto 1980, con il quale è stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del lago di Burano;

Viste le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989, 21 settembre 1990, 10 settembre 1991 e 9 settembre 1992, con le quali è stata vietata l'attività venatoria nella zona contigua alla riserva naturale del lago di Burano;

Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti tracce della presenza di lontra (lutra lutra) specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;

Ritenuto che le finalità di protezione disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonché la conservazione e la tutela di una specie protetta, quale la lontra, possano essere, nella fattispecie, conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;

Ritenuto, conseguentemente, di dover vietare ogni attività finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura ed al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale, nonché nella fascia di protezione esterna, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

Considerata la necessità di adottare, ai fini di tutela sopra descritti, un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1993-94;

Ordina:

Nella zona contigua alla riserva naturale denominata lago di Burano, di cui alla plenimetria allegata, è vietato ogni tipo di attività venatoria dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO

(1) Fosso del Chiarone

(2) Canale della Tagliata

Confine Riserva Naturale

Confine dell'area assoggettata a tutela con ordinanza

93A5134

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 7 marzo 1989, del senato accademico del 25 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione del 28 luglio 1989 concernenti il riordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. univ. - Uff. II) protocollo n. 4556 del 26 settembre 1992 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 17 settembre 1991, al riordinamento della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il capo XV e gli articoli da 325 (ex 312) a 332 (ex 319) relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia sono soppressi.

Dopo l'art. 324 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti il capo XV con la nuova dizione e i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa.

CAPO XV

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia (con indirizzi in ortopedia e traumatologia, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica).

Art. 325. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale; chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 326. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica. I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tredici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantacinque specializzandi.

Art. 327. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e, per quanto di competenza, le altre facoltà.

Art. 328. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 329. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomatematica;

c) diagnostica;

d) medicina interna;

e) chirurgia generale;

f) ortopedia;

g) traumatologia;

h) tecnica operatoria;

i) microchirurgia ortopedica;

l) medicina legale e delle assicurazioni (comune ai due indirizzi).

Art. 330 — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia,
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini,
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato,
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria;
microchirurgia.

i) Medicina legale delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

l) Microchirurgia ortopedia:
lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

Art. 331. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Propedeutica (ore 150).

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica	»	50

Diagnostica (ore 50)
patologia clinica . . . . ore 50
Chirurgia generale (ore 40).
anestesiologia e rianimazione . . . . » 40
Ortopedia (ore 80)
ortopedia . . . . » 80
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):
concetti di patologia del lavoro . » 30

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):
immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20
Meccanica e biomatematica (ore 70):
bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40
Diagnostica (ore 80):
diagnostica per immagini . . . . . . » 50
anatomia ed istologia patologica . . » 30
Medicina interna (ore 20):
reumatologia . . . . » 20
Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia generale . . . . » 40
Ortopedia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50
Tecnica operatoria (ore 70).
tecnica operatoria . . . . » 70
Medicina legale (ore 30):
medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . » 15

3° Anno:

Medicina interna (ore 30)
neurologia . . . . ore 30
Chirurgia generale (ore 90):
chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50
Ortopedia (ore 130).
ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50
Traumatologia (ore 100).
traumatologia generale . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

4° Anno - indirizzo in ortopedia e traumatologia:

Diagnostica (ore 20)
medicina nucleare . . . . ore 20
Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia d'urgenza . . . . » 40
Ortopedia (ore 120):
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60
Traumatologia (ore 100):
traumatologia degli arti . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40
Tecnica operatoria (ore 120):
tecnica operatoria . . . . » 120

4° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):
anatomia funzionale e biomeccanica ore 30
Chirurgia della mano (ore 250):
traumatologia speciale della mano . » 100
ortopedia della mano . . . . » 100
chirurgia plastica e ricostruttiva . . . » 50
Medicina interna (ore 40):
dermatologia . . . . » 40
Diagnostica (ore 80):
elettrodiagnostica ed elettromiografia » 40
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40

5° Anno - indirizzo in ortopedia e traumatologia.

Medicina interna (ore 60):
medicina fisica e riabilitativa . . . . ore 60
Ortopedia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50
Traumatologia (ore 120):
traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30
Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):
infortunistica . . . . » 20

5° *Anno* - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Propedeutica (ore 50).

anatomia chirurgica dell'arto superiore	ore	50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica	»	20

Chirurgia della mano (ore 130).

tecniche di chirurgia della mano	»	80
tecniche di chirurgia tendinea	»	50

Microchirurgia ortopedica (ore 150)

lesioni vascolari periferiche	»	50
lesioni nervose	»	50
lesioni del plesso	»	50

Medicina interna (ore 15)

medicina fisica e riabilitazione	»	15

Meccanica e biomatematica (ore 15)

tutori e protesi	»	15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20

Art. 332 — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori: reparti di degenza, ambulatorio, sale gessi e sale operatorie dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Catania.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catania, 27 novembre 1992

Il rettore RODOLICO

93A5076

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n 168, ed in particolare il primo comma dell'art 16;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 22 aprile 1993,

Decreta

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

nel corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti complementari.

Articolo unico

Corso di laurea in lettere:

agiografia,

antichità greche;

antichità romane,

antropologia urbana;

antropologia sociale,

archeologia cristiana;

archeologia dell'Africa romana,

archeologia e antichità egee,

archeologia fenicio punica:

archeologia umanistica e storia dell'archeologia;

archivistica;

cartografia;

cartografia tematica;

codicologia;

diritto e legislazione dei beni culturali;

educazione ambientale;

egittologia;

epigrafia greca;

epigrafia romana;

esegesi e filologia neotestamentaria;

etnografia preistorica dell'Africa;

filologia ed esegesi dei testi teatrali antichi;

filologia greca e latina;

filologia patristica;

geografia fisica;

geografia medica,

geografia politica;

geografia regionale;

geografia storica;

geologia ambientale;

geomorfologia;

grammatica greca;

iconologia e iconografia;

informatica generale;

letteratura artistica;

letteratura cristiana antica latina;

letteratura e filologia sarda;

letteratura latina medievale;

letteratura per l'infanzia;

lingua e letteratura neogreca;

metodologia della ricerca storica;

metodologie e tecniche della ricognizione e dello scavo;

museologia e museografia,

nummismatica;

oceanografia;

paleografia greca;

paleografia latina;

papirologia;

pedagogia speciale;

preistoria del vicino oriente;

preistoria e protostoria dell'Asia;

preistoria e protostoria europea;

preistoria mediterranea;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

psicologia;

psicologia dell'educazione;

sanscrito;

semiologia;

sociologia;

sociologia dell'arte e della letteratura;

storia comparata delle lingue classiche;

storia del cinema;

storia del teatro antico;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte in Sardegna;

storia della critica.

storia della esegesi patristica;

storia della filologia classica;

storia della filosofia;

storia della letteratura latina medievale e umanistica della Sardegna;

storia della riforma e della controriforma;

storia della Sardegna dell'età moderna;

storia della Sardegna medievale;

storia delle relazioni internazionali;

storia delle università;

storia e tecnica militare;

tecnica del rilievo e della documentazione;

teoria e tecnica del restauro;

teoria e tecnica del restauro dei manufatti archeologici;

topografia dell'Italia antica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 luglio 1993

Il rettore: PALMIERI

93A5077

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 settembre 1993

Dollaro USA	1530,54
ECU	1822,87
Marco tedesco	957,01
Franco francese	274,54
Lira sterlina	2362,39
Fiorino olandese	852,24
Franco belga	44,606
Peseta spagnola	11,950
Corona danese	233,05
Lira irlandese	2220,97
Dracma greca	6,663
Escudo portoghese	9,375
Dollaro canadese	1159,94
Yen giapponese	14,460
Franco svizzero	**1099,13**
Scellino austriaco	136 —
Corona norvegese	219,40
Corona svedese	194,12
Marco finlandese	268,75
Dollaro australiano	989,80

93A5177

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori

Con decreto ministeriale 30 agosto 1993 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, lettera *c)*, 5, ultimo comma, 6, punto 1 e 7, lettere *b)* e *c)*, dello statuto dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori - E.N.C.A.L.

93A5078

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, operanti nelle province di Mantova e Massa Carrara.

Con decreti ministeriali 31 agosto 1993 aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Mantova

settore pulizie civili ed industriali: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili.

Provincia di Massa Carrara

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: 50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.420.000 mensili;

2) trasporto merci per conto terzi: 50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.420.000 mensili;

3) attività preliminari e complementari *a)* del facchinaggio - *b)* del trasporto: 50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.420.000 mensili;

4) attività accessorie alle precedenti: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

5) Attività varie: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

93A5079

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia;

biologia molecolare.

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto tributario italiano e comunitario.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di farmacia:

impianti dell'industria farmaceutica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5139

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
1921 AL	Oristal gioielli di Fontanella Silvio	Valenza	7
2001 AL	Gaudino Ezio	Valenza	1
2631 AL	Ferraris & Rigari	Valenza	2
3087 AL	Gold Line S.n.c.	Valenza	1
3256 AL	Randi Luigi di Randi Roberto & C. S.a.s.	Valenza	1
448 AR	Emmecierre S.r.l.	Castiglion Fibocchi	2
152 BO	Montanari Thea	Bologna	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
466 RM	Cicala Giovanni	Pomezia
784 RM	Beccacece S.n.c.	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1290 AL	Alerici Luigi	Valenza
2015 AL	Magno & Carrettin	Valenza
2481 AL	Bisacco Gianni	Pomaro
2534 AL	Francescato Adriano	Alessandria
2580 AL	Ravarino Dobmico	Valenza
2820 AL	Rossi Giovanni	Valenza
3200 AL	Bonfiglio Angelo	Alessandria
571 RM	Porcu Carlo	Roma
753 VI	Rossi Romano	Thiene
1576 VI	Rocchetto Albino	Caldogno

93A5091

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria 'AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L	**345.000**
semestrale	L	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L	**63.000**
- semestrale	L	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105 000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44 000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189